



**Centrale Unica di
Committenza**
tra i comuni di **Concorezzo e di
Burago di Molgora**

Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039/62800420 – Fax. 039/6040833
PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
website: www.comune.concorezzo.mb.it

Prot. n°
Ns. Rif. Prot. n°
Vs. Rif. Prot. n°

Concorezzo il 04/03/2019

Spett.le
CONSORZIO SIMPLEX scrI
Via Dei Savoia 78 Roma
PEC: consorzio.simplex@pec.it

p.c. alla CONSORZIATA
ELETTRICA3B SRL
via Magellano 21 Capaccio
PEC: elettrica3b@legalmail.it

Oggetto: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE: RICHIESTA PREVENTIVO PER SMANTELLAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE”:

- **Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs 50/2016 ed s.m.i.**
- **Risposta alla richiesta di riammissione avanzata dall’operatore economico ns. prot. n. 4430 del 26/02/219**

Con riferimento alla procedura per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto si comunica quanto segue:

- che in data 21/12/2018 è stato pubblicato il bando e il disciplinare per la gara di appalto a procedura aperta con applicazione del criterio del massimo ribasso, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D. lgs 50/2016, per i lavori di **RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE: RICHIESTA PREVENTIVO PER SMANTELLAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE**;
- che la scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimenti era prevista per il giorno 29/01/2019 ore 13.00;
- che la scadenza della presentazione delle offerte era invece prevista per il giorno 06/02/2019 ore 16.00;

- che in data 07/02/2019 alle ore 9.00 si è dato avvio all'apertura delle buste amministrative in seduta pubblica e che la stessa è stata aggiornata, più volte, fino al 27/02/2019;
- che, a seguito dell'apertura delle buste amministrativa del Consorzio in indirizzo, in data 15/02/2019, è stato attivato il soccorso istruttorio, con procedura SINTEL (PEC consegnata alle ore 9:39:41 all'indirizzo di posta certificata indicata dal Consorzio sulla stessa procedura), con le seguenti richieste:
 - “1) l'assenza, per la consorziata ed il consorzio, del documento "accordo Sicurezza" che doveva essere sottoscritto digitalmente ed allegato nell'apposito campo, ai fini dell'accettazione (vedasi paragrafo 13.3 punto 3 del disciplinare di gara);*
 - 2) la domanda di partecipazione presentata dal consorzio non è stata compilata correttamente nella sezione A punto 2 (indicare come concorre);*
 - 3) il DGUE della consorziata presenta una dichiarazione non chiara nella parte II, sezione C relativamente all'avvalimento.*
- che entro il termine perentorio fissato per il giorno 21/02/2019 ore 10.00, codesto consorzio non ha trasmesso la documentazione richiesta in risposta al soccorso istruttorio e che, pertanto, in data 27/02/2019 si è proceduto all'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara;
- che in data 26/02/2019 prot n. 4430 il Consorzio SIMPLEX ha trasmesso richiesta di riammissione al soccorso istruttorio, adducendo come giustificazione che la stazione appaltante abbia concesso per il soccorso istruttorio un numero di giorni inferiore a quello massimo di dieci, previsto dall'art. 83, comma 9 del D. lgs 50/2016, facendo riferimento a sentenze del **TAR LOMBARDIA e CAMPAGNA**;
- **che il TAR ROMA (LAZIO) ha assunto posizione opposta;**
- che nella stessa nota suddetta, il Consorzio SIMPLEX aggiungeva testualmente: “il sottoscritto Consorzio non avendo avuto la possibilità per motivi tecnici, di inserire su piattaforma SINTEL entro le ore 12 del giorno 21/02/2019 **NON PUÒ ESSERE ESCLUSO DALLA PROCEDURA DI GARA**”, riconoscendo quindi la data prevista dall'Ente come termine perentorio;
- che in allegato alla suddetta il consorzio SIMPLEX trasmetteva i documenti richiesti dal soccorso istruttorio;
- che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. lgs. n. 50/2016, il termine assegnato dalla CUC per consentire al concorrente di regolarizzare la documentazione presentata in sede di gara è da considerarsi di natura perentoria ed è proporzionale e ragionevole rispetto ai documenti che dovevano essere integrati (firma digitale del documento “accordo sicurezza”, modifica della domanda di

partecipazione del consorzio relativamente ad un flag mancante sulla domanda, verifica ed eventuale correzione della dichiarazione della consorziata relativamente ad un flag aggiunto nella "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" presente nel DGUE), così come indicato dal paragrafo 12 del disciplinare di gara;

- che l'operatore economico, durante il tempo concesso per l'attivazione del soccorso istruttorio, non ha richiesto alcuna proroga temporale del termine di presentazione del soccorso né attraverso la procedura SINTEL né con PEC rivolta alla Stazione appaltante, anche relativamente al fatto di aver avuto "problemi tecnici", così come indicato nella nota di riammissione sopra citata;
- che la "richiesta urgente di riammissione al soccorso istruttorio della procedura di gara" in oggetto, trasmessa a mezzo PEC in data 25/02/2019 ore 18:36:57 e protocollata dalla stazione appaltante il 26/02/2019 prot. n. 4430, risulta in ogni caso, tardiva e non ammissibile, anche nell'ipotesi remota e non condivisa di accettazione del tempo massimo di 10 giorni a partire dalla data di trasmissione della PEC (15/02/2019 ore 9:39:41) del soccorso istruttorio;
- che il Consorzio non ha quindi presentato la documentazione richiesta per il soccorso istruttorio nei termini perentori stabiliti.

VISTI

- l'art. 4 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- l'art. 76, comma 2, lett. a-bis), del D. Lgs 50/2016 ed s.m.i.;
- l'art. 29, commi 1, secondo periodo e l'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 ed s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta R.U.P., Dr.ssa Emanuela Mariani, comunica la definitiva esclusione dell'impresa in indirizzo dalla procedura di gara, con la seguente motivazione:

"L'operatore economico viene escluso dalla gara in quanto non ha trasmesso la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio avviato nei suoi confronti nei termini perentori previsti".

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara, è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lombardia, da parte

dell'operatore economico in indirizzo, entro 30 gg. naturali e consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di questa committenza nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D.Lgs 50/2016.

Tanto si comunica per dovere di ufficio e agli effetti di legge.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DELLA GARA
Dr.ssa Emanuela Mariani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa